



COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE SOCIO CULTURALE

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAGNANO OLONA E L'ENTE GESTORE PER
L'ATTIVAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE IN FORMA ORGANIZZATA DI SOCIALITA'
E GIOCO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA – ESTATE 2020**

Periodo dal _____ al _____

In data _____ tra il **Comune di Fagnano Olona** con sede a Fagnano Olona in Piazza Cavour, 9 (P.I. 00214240129), qui rappresentato dal Responsabile del Settore Socio-Culturale, dott. Clelia Mazzone, nata a Busto Arsizio il 20.04.1969, domiciliata per la funzione presso la sede comunale,

e

l'Ente Gestore (Cooperativa, Associazione, etc..) _____

con sede in _____ via _____

Codice Fiscale _____ /Partita Iva _____

nella persona del legale rappresentante Sig. _____

nato a _____ il _____ e residente in _____

via _____

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 654 del 15.06.2020 è stato deciso, previo sondaggio esplorativo, di avviare la procedura di accreditamento di enti gestori per la realizzazione di progetti di servizi per l'infanzia e l'adolescenza per l'estate 2020 sia presso strutture messe a disposizione dal Comune sia presso propri spazi, rivolti a bambini ed adolescenti, residenti a Fagnano Olona, nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2020, allegato 8;

RICHIAMATI i diversi provvedimenti inerenti le misure nazionali e regionali di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, tra cui i seguenti provvedimenti riguardanti l'organizzazione di attività estive per l'anno 2020 per bambini ed adolescenti:

- il DPCM 17 maggio 2020, art. 1 c. 1 lett. c), Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che stabilisce che a decorrere dal 15 giugno 2020 è possibile attivare attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso DPCM "Linee guida per la

- gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale, all'art. 105, prevede l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo per le politiche per la famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra 3 ed i 14 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa demandando i criteri per il riparto della quota di risorse ad apposito decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di Conferenza unificata ancora in fase di approvazione;
 - l'Ordinanza di Regione Lombardia del 17 maggio 2020 n. 547 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
 - l'Ordinanza di Regione Lombardia del 29 maggio 2020 n. 555 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

VISTI, da ultimo, il DPCM 11 giugno 2020 e, in particolare, l'allegato 8, che ha in parte rivisto le linee guida fornite con l'allegato 8 al precedente DPCM 17 maggio 2020, e l'ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Impegni dell'Ente gestore

L'Ente gestore si impegna a rispettare il progetto presentato in sede di accreditamento per l'organizzazione di attività estive in maniera sperimentale durante l'estate 2020 secondo quanto stabilito dal DPCM dell'11 giugno 2020, Allegato 8, e dall'Ordinanza di Regione Lombardia n° 566 del 12 giugno 2020, Allegato 1 (Schede tecniche pagg. 53 e seguenti).

Per consentire l'accesso ai corsi, l'Ente gestore provvederà in autonomia alla raccolta delle iscrizioni.

L'Ente gestore accetta di ricevere il contributo economico determinato in una quota fissa, a minore, pari a:

- €. 50/utente a settimana per servizi estivi rivolti alla fascia 0-6 (età del nido e della scuola dell'infanzia)
- €. 40/utente a settimana per servizi estivi rivolti alla fascia 6-11 (età della scuola primaria)
- €. 30/utente a settimana per servizi estivi rivolti alla fascia 11-14 (età della scuola secondaria di 1° grado);

tali somme saranno ridotte di €. 15/utente a settimana in caso di frequenza part-time;

Al fine di ricevere il contributo di cui sopra l'ente gestore si impegna a trasmettere, con una cadenza periodica (settimanale/quindicinale/altro), l'elenco dei minori frequentanti residenti nel comune di Fagnano Olona.

In caso di frequenza di minori residenti in altro comune dell'ambito di Castellanza sarà possibile richiedere il relativo contributo sulla base di quanto deliberato in ciascun comune.

Le attività oggetto della presente Convenzione si intende debbano svolgersi nel totale rispetto di norme, leggi e regolamenti comunali vigenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le norme del Codice Civile vigente in materia di obbligazioni.

Art. 2 - Impegni del Comune di Fagnano Olona

Il Comune si impegna a riconoscere il contributo come segue:

- €. 50/utente a settimana per servizi estivi rivolti alla fascia 0-6 (età del nido e della scuola dell'infanzia)
- €. 40/utente a settimana per servizi estivi rivolti alla fascia 6-11 (età della scuola primaria)
- €. 30/utente a settimana per servizi estivi rivolti alla fascia 11-14 (età della scuola secondaria di 1° grado);

tali somme saranno ridotte di €. 15/utente a settimana in caso di frequenza part-time.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla presentazione dell'elenco di cui all'art. 1.

Il Comune si farà carico della pubblicizzazione dei progetti, con i mezzi che riterrà idonei, al fine di poter divulgare alla cittadinanza ogni informazione necessaria sulle modalità di iscrizione e sullo svolgimento degli stessi.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione ha validità dal _____ al _____.

Art. 4 - Recesso

In caso di difficoltà ed imprevisti le parti concordemente valuteranno la possibilità di recesso da questa convenzione, da entrambe le parti, previo completamento dell'iniziativa in atto.

La presente Convenzione potrà però essere sempre revocata ad insindacabile giudizio del Comune in caso di accertata violazione delle norme ivi contenute.

Art. 5 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, nel corso dell'esecuzione di quanto stabilito dal presente atto, è competente il Foro di Busto Arsizio.

Art. 6 – Registrazione in caso d'uso

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo al soggetto convenzionato di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nella gestione del progetto, applicando la disciplina in materia prevista dal Regolamento Europeo 2016/679, nonché dal T.U. 196/2003 e s.m.i..

Tutti i dati forniti, nell'ambito del rapporto con la presente amministrazione comunale, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del comune, incluse le finalità relative alla presente convenzione, così come definite dalla normativa vigente (D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 118/2011 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato, D.Lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le disposizioni in tema di contratti).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente comma 2; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione e/o il mancato mantenimento dei contratti sopra menzionati. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID, nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le amministrazioni e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. I dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali

del comune. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento sopra citati. I dati personali potrebbero essere soggetti a diffusione in attuazione delle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza.

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Fagnano Olona - nella persona del Sindaco pro tempore - con sede in Piazza Cavour 9 – 21054 Fagnano Olona.

Il titolare ha nominato il responsabile della Protezione dei Dati personali, contattabile all'indirizzo email: dpo@comune.fagnanoolona.va.it .

Letto, confermato e sottoscritto

Fagnano Olona, _____

Per l'Ente Gestore

Per il Comune di Fagnano Olona
Il Responsabile del Settore Socio Culturale
(d.ssa Clelia Mazzone)
